

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

nella persona del dott. Andrea Giordano, in funzione di giudice
monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46197 del registro di
segreteria,

proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Coronas e Salvatore
Coronas

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'avv. Mariateresa Nasso e dall'avv. Oreste Manzi;

nonché contro:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Nella pubblica udienza del 20 giugno 2024, con l'assistenza del
Segretario, dott.ssa Roberta Onorati.

FATTO

Con ricorso, il dott. OMISSIS ha premesso di essere stato Sottoufficiale
dell'Aeronautica Militare, collocato in congedo a decorrere dal 1° aprile

2001 e titolare di pensione ordinaria diretta.

Ha, quindi, dedotto che, percependo una pensione mensile lorda di euro 2.739,34, avrebbe avuto diritto a ricevere nel 2023 una rivalutazione del proprio trattamento di quiescenza nella misura del 100%, per lo scaglione di pensione fino a quattro volte il c.d. trattamento minimo Inps, nella misura del 90%, per lo scaglione di pensione compreso tra 4 e 5 volte il detto trattamento minimo e nella misura del 75% per lo scaglione di pensione eccedente le 5 volte lo stesso trattamento minimo, in applicazione dell'ordinario meccanismo di indicizzazione delle pensioni per scaglioni progressivi d'importo, di cui all'art. 69, comma 1, l. n. 388 del 2000.

Ha, nondimeno, precisato come l'art. 1, comma 309, l. n. 197 del 2022 abbia sospeso, per il biennio 2023-2024, tale meccanismo di indicizzazione, prevedendo di operare la perequazione in relazione all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici, con percentuali di indicizzazione decrescenti in relazione alle fasce di trattamenti pensionistici.

Rientrando il proprio trattamento di pensione nella fascia di importo complessivo compreso tra cinque e sei volte il minimo Inps, il sig. Omissis avrebbe, con il rateo del mese di marzo 2023, avuto il proprio trattamento pensionistico rivalutato ricevendo un incremento mensile lordo di euro 105,99 circa, in luogo di quello (euro 194,09) che gli sarebbe spettato secondo la l. n. 388 del 2000.

All'esito di istanza-diffida, riscontrata in senso ostativo dalla Direzione provinciale di OMISSIS, ha fatto valere la illegittimità derivata del

diniego dell'Inps per asserita illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, l. n. 197 del 2022, in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 36, comma 1 e 38, comma 2, della Costituzione.

In particolare, secondo il ricorrente, l'introdotta deroga all'ordinario meccanismo perequativo si porrebbe in stridente contrasto con in principi, costituzionalmente rilevanti, di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

Invero, la riduzione delle percentuali di indicizzazione opererebbe in un contesto di elevata spinta inflazionistica, che renderebbe meramente simbolici gli aumenti stabiliti, tanto per i trattamenti di pensione alti e medio alti, quanto per quelli medio bassi; cosa che escluderebbe la possibilità di qualificare l'intervento positivo in termini di contenuto raffreddamento della dinamica perequativa.

Gli aumenti riconosciuti già a partire dalla terza fascia altererebbero la proporzione esistente fra i trattamenti di pensione incisi e la qualità e quantità del lavoro prestato, determinando un generale scivolamento degli stessi verso la fascia sottostante.

L'introdotta deroga, in nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio, intaccherebbe i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati sui parametri di proporzionalità del trattamento di quiescenza, adeguatezza e ragionevolezza.

Ha, quindi, chiesto che *“ritenuta la rilevanza ai fini della decisione della causa della questione di illegittimità costituzionale sollevata e la non manifesta infondatezza della stessa”*, questa Corte sospenda il giudizio, rimetta la questione all'esame della Corte costituzionale e,

quindi, all’esito del pronunciamento della Consulta, accolga il ricorso, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio.

Si è costituito l’Inps, con rituale memoria.

Dopo aver enunciato il dettato dell’art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022, ha escluso ogni ipotesi di ritenuta violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost..

Ha, in particolare, dedotto come la norma denunciata dalla parte non si discosterebbe da altre precedenti disposizioni che, pur avendo posto limiti alla rivalutazione automatica delle pensioni, sarebbero state ritenute appieno conformi sia alla Costituzione sia al diritto eurounitario.

Ha invocato gli orientamenti adottati, in materia, dalla Corte costituzionale, con le sentenze nn. 234/2020, 250/2017 e 70/2015, evidenziando altresì la giurisprudenza contabile intervenuta in relazione all’art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022.

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione della sua infondatezza, vinte le spese.

All’udienza del 20 giugno 2024 è comparso, per l’Inps, l’avv. Mariateresa Nasso e, per il ricorrente, l’avv. Umberto Coronas.

Le parti si sono riportate ai rispettivi atti, chiedendo che la causa venga decisa; in particolare, il ricorrente ha insistito per la rimessione alla Corte costituzionale della prospettata questione, estendendola all’art. 1 della l. n. 213 del 2023.

DIRITTO

Occorre, anzitutto, dichiarare la contumacia della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, che non si è costituita in giudizio ancorché ritualmente intimata.

Sempre in via preliminare, può ritenersi ammissibile l'estensione, compiuta dal ricorrente in udienza, dell'oggetto della questione di costituzionalità.

Invero, l'art. 164 d.lgs. n. 174 del 2016 consente – al ricorrere di “gravi motivi” (non diversamente da quanto previsto dall'art. 420 c.p.c.) – la modificazione delle domande, nel caso di specie estese in ragione di una sopravvenienza in diritto rispetto al momento dell'avvio del presente giudizio (segnatamente, l'art. 1 della l. n. 213 del 2023).

Nel merito, il ricorso è infondato.

L'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022 è chiaro nel riconoscere la rivalutazione automatica nella misura in concreto accordata all'odierno ricorrente (questo, infatti, è il tenore del disposto: *“la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla*

base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci

volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS").

Né può dirsi che la disposizione sia viziata dalle ipotesi di incostituzionalità prospettate dalla parte.

A ordinamento invariato, non sussistono diritti 'quesiti' alla rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici; fondandosi il meccanismo di rivalutazione su complessi e articolati bilanciamenti – rimessi alla sfera di discrezionalità del legislatore – tra le prerogative di cui agli artt. 36 e 38 Cost. e i vincoli di finanza pubblica, pure costituzionalmente presidiati (artt. 81 e 97 Cost.; v., ad es., C. Cost., sent. 1 dicembre 2017, n. 250: "Questa Corte ha scrutinato i «valori personali inerenti alla tutela previdenziale», ancorati al «principio di solidarietà (sotteso all'art. 38 Cost.) coordinato col principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.)», tenuto conto del contenimento della spesa e chiarendo che deve essere comunque salvaguardata la garanzia di un reddito che non comprima le «esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale» (sentenza n. 240 del 1994). Essa ha ritenuto raggiungibile un tale obiettivo «per il tramite e nella misura» dell'art. 38, secondo comma, Cost. (sentenza n. 156 del 1991), il che comporta «solo indirettamente» (sentenza n. 361 del 1996) un aggancio all'art. 36, primo comma, Cost., anche al fine di dare un più

concreto contenuto al parametro della adeguatezza. Su questo solido terreno è chiamata a esercitarsi la discrezionalità del legislatore, bilanciando, secondo criteri non irragionevoli, i valori e gli interessi costituzionali coinvolti. Da un lato vi è l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali, dall'altro vi sono le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 70 del 2015, n. 316 del 2010, n. 30 del 2004; ordinanze n. 383 del 2004, n. 531 del 2002, n. 256 del 2001)").

Ciò è vieppiù vero in relazione alle pensioni di più elevato importo, naturalmente più resistenti all'inflazione, rispetto alle quali la Corte costituzionale ha finanche ammesso la radicale esclusione dell'adeguamento (ancora C. Cost., sent. 1 dicembre 2017, n. 250).

La censurata novella che, lungi dall'azzerare, ha solo 'raffreddato' la perequazione dei trattamenti di importo superiore non sembra confliggere, ai lumi delle valutazioni rimesse al giudice a quo, con i canoni di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.

*Nello stesso senso si è, del resto, espressa la giurisprudenza contabile già intervenuta nella *subiecta materia*, rispetto alla quale non constano oggettive ragioni tali da giustificare un *revirement*.*

Si consideri, a titolo di esempio, quanto recentemente statuito da C. conti, Sez. Lombardia, sent. 18 aprile 2024, n. 64: "secondo gli insegnamenti del giudice costituzionale, sono da considerarsi ragionevoli le scelte operate dal legislatore che, disponendo una disciplina differenziata dei coefficienti di perequazione in base all'importo delle pensioni, perseguano un "progetto di eguaglianza

sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3 co. 2 Cost." (Corte cost. sentenza n. 70/2015). Ciò avviene, come nel caso della legge di bilancio 2023 qui in esame, attraverso una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale che tenga conto del cd. dato quantitativo che permette di differenziare le limitazioni in base all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico di erosione della capacità di acquisto. (Corte cost. sent. n. 234/2020). Si è visto, infatti, che solo il blocco integrale della perequazione automatica può comportare profili di irragionevolezza della misura tali da cozzare con il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, comma secondo della Costituzione, sicché i lamentati profili di illegittimità costituzionali del comma 309 in discorso appaiono infondati, poiché la disposizione assicura fascia (secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448) una quota perequativa del 37% per la quarta fascia e del 32% per la quinta – ridotta ma non meramente simbolica – che induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. La norma censurata di illegittimità costituzionale appare, ad avviso di questa Corte, rispettare anche il cd. dato economico finanziario, ovvero la considerazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del legislatore, che devono essere illustrate nel dettaglio con motivazione riferita a dati oggettivi emergenti dalla relazione tecnica di accompagnamento, nonché della finalità "endoprevidenziale" del risparmio di spesa perseguito dal legislatore che ne esclude l'asserita natura tributaria

della misura e, conseguentemente, i lamentati profili di violazione dell'art. 53 Cost.. [...] conformemente ai principi della giurisprudenza costituzionale sopra richiamati, nel caso di specie non si ravvisano violazioni dei principi costituzionali ed eurounitari evocati in ricorso, risultando rispettati i limiti già precedentemente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale nelle numerose pronunce sopra richiamate, nonché da ultimo nella sentenza n. 234/2020 che ha dichiarato l'infondatezza di questioni del tutto sovrapponibili a quelle articolate nel ricorso, ritenendo conforme alla Costituzione il meccanismo perequativo previsto dell'articolo 1, comma 260 della legge 145 del 2018, in termini sostanzialmente analoghi alle norme di legge contestate nel presente giudizio"; motivazione, quest'ultima, che trova allo stato condivisione nell'unanime giurisprudenza contabile occupatasi del tema.

Il ricorso non può, in definitiva, trovare accoglimento.

L'assoluta novità della questione e, comunque, i suoi peculiari profili inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali; ciò in applicazione dell'orientamento sposato dalla sentenza C. Cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77 (e applicabile anche in questa sede), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014), nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti *"anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione

Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2024.

Il Giudice

f.to digitalmente Andrea Giordano

Depositata in Segreteria il giorno 5 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente dott. Laurino Macerola

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, lì 5 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente dott. Laurino Macerola